



Decreto Direttoriale 23 aprile 2012, n. 74

Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011 "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 marzo 2012, n. 31, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12;

VISTO il parere espresso in data 29 marzo 2012 dal Garante per la protezione dei dati personali, richiesto ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;

RITENUTO di dover fornire indicazioni operative in merito alle modalità di svolgimento del test preliminare e delle ulteriori prove di selezione, di cui all'articolo 15, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 10 settembre 2010, n. 249;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Il Ministero è responsabile della definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento del test preliminare per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al DM del 10 settembre 2010, n. 249.
2. Le Università determinano autonomamente i contenuti della prova scritta e della prova orale, di cui all'articolo 15, comma 5, del DM del 10 settembre 2010, n. 249.
3. Le Università pubblicano il bando di concorso entro il 3 maggio 2012. Dal 4 maggio 2012 e fino al 4 giugno 2012 è attivata la procedura informatizzata di iscrizione on-line, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

4. Le Università curano le attività organizzative connesse allo svolgimento del test e delle prove, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
5. Le Università nominano un responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm, al fine di garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento, dei criteri e delle procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici.

Articolo 2
(Procedura di iscrizione)

1. I candidati devono iscriversi al test, esclusivamente con modalità on-line attraverso la procedura di cui all'Allegato 1.
2. Tale procedura prevede che i candidati inseriscano i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito, Università e classe di abilitazione prescelta, titoli di ammissione, previa visione dell'informativa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I dati di cui al comma 2, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva di accesso ai corsi per il tirocinio formativo attivo.
4. Le Università rendono disponibile le informazioni inerenti il perfezionamento dell'iscrizione, incluse le modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al test.
5. I titoli eventualmente autocertificati quale attestazione del possesso dei requisiti d'accesso, devono essere verificati dalle Università prima della pubblicazione dei risultati della prova scritta e, laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura selettiva. L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
6. La procedura di iscrizione al test relativo a ciascuna classe di abilitazione si conclude con il pagamento del contributo all'Università scelta dal candidato. La ricevuta di tale pagamento costituisce prova dell'avvenuta iscrizione e può essere presentata il giorno del test, qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università.

Articolo 3
(Test preliminare)

1. Il test preliminare di cui all'articolo 1, comma 1 è predisposto da una commissione di ispettori ed esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Il test ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si svolge secondo il calendario, definito a livello nazionale, di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il test comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, 10 quesiti sono volti a verificare le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

competenze in lingua italiana, anche con riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe.

4. La risposta corretta vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
5. Il test ha inizio presso tutte le sedi alle ore 10.00 per le sessioni calendarizzate al mattino e alle ore 15.30 per le sessioni calendarizzate nel pomeriggio. Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di tre ore.

Articolo 4

(Prova scritta e Prova orale)

1. Possono accedere alla prova scritta i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare.
2. Possono accedere alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
3. Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore a 15/20 è condizione per l'accesso al Tirocinio Formativo Attivo in relazione al posizionamento in graduatoria rispetto ai posti disponibili.
4. I contenuti e il calendario delle prove scritte e orali sono predisposti autonomamente dell'ateneo che ne assicura adeguata pubblicità.

Articolo 5

(Valutazione dei titoli)

1. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell'allegato 4, parte integrante del presente decreto.
2. I titoli sono presentati dai candidati secondo le modalità previste dal bando.

Articolo 6

(Graduatoria)

1. L'ateneo formula la graduatoria finale, per ciascuna classe di abilitazione.
2. La graduatoria degli ammessi al TFA è predisposta sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, i risultati della prova scritta e i risultati della prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.
3. L'ammissione al TFA avviene secondo l'ordine della graduatoria per ciascuna classe di abilitazione, per un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, il candidato deve optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.

Roma, 23 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon



Allegato n. 1

(Procedure relative al test preliminare per l'ammissione alla prova scritta e orale dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado)

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) si avvale del CINECA Consorzio Interuniversitario per la predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, in numero pari alle iscrizioni presentate sul sito (<https://tfa.cineca.it>), aumentata del cinque per cento, contenenti il materiale relativo ai test preliminari. Il CINECA provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'esame e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono ai test preliminari.
2. E' affidato altresì al CINECA l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati ai test preliminari.
3. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni del MIUR, al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano ai test, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte".
4. A decorrere dall'avvenuta consegna, **ciascuna Università** appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento dei test preliminari. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione anche prima dell'effettuazione del test.
5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio del test, il **Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula** sorteggia due candidati fra i presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due candidati sorteggiati.
6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il **Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula** ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti unitamente al materiale descritto al successivo punto 11.
7. **Ogni plico** contiene:
 - a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;
 - b) i quesiti relativi al test preliminare;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

- c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;
- d) un foglio sul quale risultano prestampati:
- l'indirizzo del sito web del MIUR (<https://tfa.cineca.it/esiti/>);
 - le chiavi personali (*username e password*) per accedere all'area riservata del sito.
8. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso del test anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo anagrafica e, conseguentemente dell'intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni sullo stesso modulo a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.
9. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare che:
- per lo svolgimento del test e della prova scritta deve essere utilizzata una penna nera;
 - è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;
 - il candidato deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
 - è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle quattro caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;
 - il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che il candidato, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare in maniera inequivocabile. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;
 - il candidato deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;
 - il candidato, a conclusione del test, deve consegnare alla commissione tutto il materiale ricevuto eccetto il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web (<https://tfa.cineca.it/esiti/>), le chiavi personali (una username, ossia il codice del test, e una password differenti da quelle utilizzate in fase di preiscrizione) con cui accedere all'area riservata del sito nella quale visualizzare l'immagine del proprio elaborato, contraddistinto dal codice identificativo, e il punteggio complessivo;
 - è consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione del test.

I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame, qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato. In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio.

10. **Il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula**, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione dell'elenco con l'esito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti il seguente materiale:

- il modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;
- i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi al test;
- la scheda anagrafica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a:

- a) inserire tutti i moduli risposta, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;
- b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;
- c) invitare i due candidati a firmare sugli stessi lembi;
- d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso del test, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.

11. **Ogni Università**, a cura del responsabile amministrativo, martedì 3 e mercoledì 4 luglio per la prima e la seconda settimana di svolgimento dei test, ritira presso il CINECA i plichi contenenti i test che verranno somministrati ai candidati, avendo cura di conservare in luogo sicuro e protetto il materiale ricevuto in consegna. Le stesse università al termine della seconda settimana e di ogni successiva settimana di svolgimento dei test, nelle giornate di venerdì e sabato consegneranno presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere a) ed eventualmente quello di cui alla lettera d). Allo stesso tempo le medesime università ritireranno i plichi contenenti i test per la settimana successiva.

12. **La rappresentanza del MIUR** presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza.

13. Il **CINECA** rende disponibili sul proprio sito:

- a) nell'area riservata ai singoli Atenei (<https://tfa.cineca.it/atenei/>) i file con i punteggi degli studenti nel test e le risposte date alle singole domande;
- b) nell'area riservata ai singoli candidati (<https://tfa.cineca.it/esiti/>), che possono accedere attraverso le chiavi personali (*username e password*), il punteggio ottenuto nel test stesso, le risposte date alle singole domande e un'immagine del foglio con l'elaborato;
- c) nell'area pubblica (<https://tfa.cineca.it/risultati/>) saranno riportati per ogni Ateneo e classe di abilitazione, cognome e nome di ogni candidato ammesso.

14. **Le Università**, all'avvenuta ricezione dei risultati delle prove, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

15. La Commissione d'esame di ciascun Ateneo redige l'elenco con gli esiti dei test dopo aver abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo.



Allegato n. 2

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato ad attivare la procedura di iscrizione che si concluderà con il pagamento del contributo presso l'Università scelta dal candidato, nonché a determinare il punteggio del test, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento del test preliminare per l'ammissione alla prova scritta e orale dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il test preliminare è previsto dall'articolo 15, comma 5, del Decreto 10 settembre 2010 n. 249.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio Interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, presente un rappresentante del MIUR, in contenitori sigillati, gli elaborati compilati dai candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco.

I codici identificativi di ciascuna prova ed il relativo punteggio sono successivamente trasmessi, attraverso il sito riservato di ciascun Ateneo, alle singole Università perché le Commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la graduatoria.

Il CINECA, rende disponibile nell'area riservata ai singoli candidati (<https://tfa.cineca.it/esiti/>), che possono accedere attraverso le chiavi personali (*username*, ossia il codice del test, e *password*), il punteggio ottenuto nel test stesso, le risposte date alle singole domande e un'immagine del foglio con l'elaborato.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento da parte del candidato dei suoi dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene trattenuto al termine di ciascuna prova dall'Ateneo, è obbligatorio per attivare la procedura di iscrizione. La mancata indicazione dei dati comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione.

Titolare del trattamento dei dati:

E' titolare del trattamento dei dati, in relazione all'attivazione della procedura di iscrizione on-line e alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e per la Ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lg. 196/2003.



Responsabile del trattamento dei dati

Per quanto attiene al MIUR:

- Direttore del CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati;
- Unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Diffusione dei risultati

I risultati sono pubblicati nell'area pubblica (<https://tfa.cineca.it/risultati/>) distinti per ogni Ateneo e classe di abilitazione, cognome e nome di ogni candidato ammesso.

I dati raccolti per la procedura selettiva possono essere diffusi esclusivamente in forma aggregata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Allegato 3 - Calendario del TEST preliminare

Sessione	6 luglio	9 luglio	10 luglio	11 luglio	13 luglio	17 luglio	18 luglio	19 luglio	20 luglio	23 luglio
Mattina Ore 10.00	A038 – Fisica	A036 - Filosofia, Psicol. e Sc. Educazione	A546 - Tedesco (sec. II grado) + A545 (ted I gr)	A446 - Spagnolo (sec. II grado) + A445 (sp I gr)	A246 - Francese (sec. II grado) + A245 (fr I gr)	A029 - Ed. fisica II grado + A030 EF Sc med	A051 - Lettere e latino nei licei e ist. Mag.li	A039 - Geografia	A017 - Discipline Economico Aziendali	A019 - Discipline giuridico- economiche
Pomeriggio Ore 15.30	A058 - Scienze e Mec. Agr. E T. Gest.	A047 - Matematica	A033 - Ed. tecnica nella scuola media	A020 - Discipline meccaniche e tecnologia	A042 – Informatica	A072- Topografia gen. costr. e disegno	A057 - Scienza degli alimenti	A071 - Tecnologie e Disegno tecnico	A016 - Costruzioni e tecnologia delle costr.	A034 - Elettronica
altra sessione parallela pomeridiana ore 15.30		Arabo						Cinese		A846 - Sloveno (sec. II grado) + Sloveno I grado
	24 luglio	25 luglio	26 luglio	27 luglio	30 luglio	31 luglio				
Mattina Ore 10.00	A048 - Matematica applicata	A050 - Lettere Ist. Istr. Sec. II grado + A043 (Ita sc med)	A052 - Lettere, lat. e greco nel Liceo Classico	A037 - Filosofia e Storia	A061 - Storia dell'Arte	A346 - Inglese (sec. II grado) + A345 (ing I gr)				
Pomeriggio Ore 15.30		A013 - Chimica e tecnologie chimiche	A059 - Scienze Mat. Chimiche, fisiche, naturali I gr.	A060 - Scienze naturali, chimica e geog. mic.	A049 - Matematica e fisica	A035 - Elettrotecnica ed applicazioni				
altra sessione parallela pomeridiana Ore 15.30			Giapponese	A646 - Russo (sec. II grado)	Greco moderno					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Allegato 4 - (da Allegato A - D.M. 11 novembre 2011)

Titoli valutabili

1. Titolo di accesso

- Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto¹ della laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti:

28/30	punti 2
29/30	punti 3
30/30	punti 4

Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento.

- Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti;

da 101 a 105/110	punti 2
da 106/110	punti 3
110 e lode/110	punti 4

2. Titoli di servizio

Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

360 giorni:	punti 4
da 361 a 540 giorni:	punti 6
da 541 a 720 giorni:	punti 8
da 721 giorni:	punti 2 ogni ulteriori 180 giorni

3. Titoli culturali e professionali

- Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: punti 6;
- Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi

¹ Sono escluse dal calcolo della media le attività che non richiedono necessariamente il sostenimento di una prova (esame o crediti) con voto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 22 legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: punti 4;

- Pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi.